

Parere di regolarità tecnica:

- ☒ **favorevole**
☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- ☐ Direttore-Attività di parco
☒ Affari contabili e personale
☐ Controllo delle attività estrattive
☐ Interventi nel Parco
☐ Pianificazione territoriale
☐ Valorizzazione territoriale
☐ Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

- ☐ **favorevole**
☐ **non favorevole**, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- ☐ Affari contabili e personale

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

☒ **Presidente: Alberto Putamorsi**

☒ **Direttore: Antonio Bartelletti**

Responsabile procedimento amministrativo:
Antonio Bartelletti

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del

Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 006

del 25 marzo 2021

oggetto: P.S.R. 2014-2020, bando di attuazione della sottomisura 7.5: progetto di "Modernizzazione ed implementazione del Centro visite di Equi Terme" – revoca deliberazione 27/2020 e garanzia di impegno di restituzione ad A.R.T.E.A. degli importi ricevuti a titolo di anticipo nei casi di inadempienza previsti

L'anno duemilaventi, addì 25, del mese di marzo, alle ore 17:00, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con la possibilità della partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 2018.

Sono presenti componenti n. 6 – assenti n. 2
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	A
Stefano Caccia	P
Giacomo Faggioni	P
Mirna Pellinacci	P
Antonella Poli	P
Alberto Putamorsi	P
Marco Tonazzini	A
Alessio Ulivi	P

Immediata eseguibilità del provvedimento: ☒

presiede **Alberto Putamorsi**

partecipa il Direttore **Antonio Bartelletti**

Il Consiglio direttivo

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

Premesso che l'Ente Parco:

- a) ha richiesto un finanziamento sul P.S.R. 2014-2020, "sottomisura 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala - infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala." attraverso il G.A.L. Consorzio Lunigiana, per mezzo di istanza n. 2016PSRINVD00000940018204660450070103, inoltrata ad ARTEA a seguito della pubblicazione del bando approvato con deliberazione 1243/2016 della Giunta Regionale della Toscana;
- b) si è collocato in posizione utile nella relativa graduatoria del P.S.R. 2014-2020, sottomisura 7.5, così come approvata con delibera del C.d.A. del G.A.L. Consorzio Lunigiana nella seduta n. 7 del 6 agosto 2019, ottenendo una risorsa di € 49.975,47 relativamente ai lavori di *"Modernizzazione ed implementazione del Centro visite del Parco Regionale delle Alpi Apuane ad Equi Terme, comune di Fivizzano, con infrastrutture ricreative e culturali a sostegno dell'informazione e dell'accoglienza turistica"*;
- c) ha firmato per accettazione, in data 7 gennaio 2020, il contratto di assegnazione del contributo sopra specificato, dopo la sottoscrizione preventiva da parte della G.A.L. Consorzio Lunigiana in data 30 dicembre 2019;

Considerato che è intenzione dell'Ente Parco richiedere il pagamento anticipato di € 24.987,73 (euro ventiquattromilanovecentottantasette/73) pari al 50% del contributo come previsto dall'art. 5 del contratto sottoscritto in data 7 gennaio 2020;

Dato atto che l'erogazione dell'anticipo a favore dell'Ente Parco, quale soggetto pubblico beneficiario del contributo sulla sottomisura 7.5 del P.S.R. 2014-2020, è disciplinato del citato vigente contratto di assegnazione dello stesso contributo, sottoscritto dal G.A.L. Consorzio Lunigiana in data 30 dicembre 2019 agli artt. 4 e 5;

Dato altresì atto che detto pagamento anticipato è condizionato, per i beneficiari pubblici, alla preventiva deliberazione dell'organo competente, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato qualora risulti che l'amministrazione non abbia adempiuto agli impegni relativi al progetto approvato;

Considerato che A.R.T.E.A. deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto, qualora risulti accertata l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo da parte degli organi di controllo, di amministrazioni pubbliche o corpi di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 807/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 27 del 17 dicembre 2020, con la quale l'Ente Parco aveva già espresso ad A.R.T.E.A. il proprio impegno alla restituzione dell'importo anticipato nel caso di inadempienze, non indicando il termine di questa garanzia, poiché riteneva sottinteso che tale impegno proseguisse nel tempo, anche a copertura di eventuali e future verifiche delle autorità competenti;

Tenuto conto che le amministrazioni responsabili del controllo amministrativo del contributo in parola, ritengono che debba sempre esplicitarsi il termine temporale della garanzia, anche sulla base di propri atti regolamentari e deliberativi;

Preso atto che l'Ente Parco deve approvare di nuovo il provvedimento amministrativo di garanzia, impegnandosi per la durata massima di anni 1 e mesi 6 dalla scadenza del progetto e cioè fino al 16 marzo 2023, revocando il precedente, al fine di ottenere le risorse necessarie alla copertura delle spese dei lavori in corso, quale anticipo;

Vista la L. 40/2020, di conversione con modifiche del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,*

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” nel quale all’art. 37 viene confermata la sospensione, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 421 del 30 marzo 2020, relativa ad *“Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali ”* che sospende i termini per il suddetto periodo;

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere tecnico favorevole, espresso dal Responsabile dell’U.O. competente, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi e tutti favorevoli;

delibera

- a) di revocare la precedente propria deliberazione n. 27 del 17 dicembre 2020, per le ragioni dette in narrativa;
- b) di garantire ad A.R.T.E.A. – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura – l’impegno del Parco Regionale delle Alpi Apuane alla restituzione degli importi pari al 100% di quelli ricevuti a titolo di anticipo per il progetto di *“Modernizzazione ed implementazione del Centro visite del Parco Regionale delle Alpi Apuane ad Equi Terme, comune di Fivizzano, con infrastrutture ricreative e culturali a sostegno dell’informazione e dell’accoglienza turistica”*, relativamente alla sottomisura 7.5 del P.S.R. 2014-2020, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente, per cui l’importo da richiedere – corrispondente a € 24.987,73 (euro ventiquattomilanovecentottantasette/73) – verrà automaticamente aumentato degli interessi, decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da A.R.T.E.A. in dipendenza del recupero;
- c) stabilire che, con il presente atto, l’Ente parco si impegna a garantire quanto sopra per la durata massima di anni 1 e mesi 6 dalla scadenza del progetto, ovverosia fino al 16 marzo 2023;
- d) di impegnarsi a trasmettere ad ARTEA, tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell’anticipo richiesto;

delibera

altresì – con voti unanimi e tutti favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.